SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LAZIO	SENTENZA	330	2015	RESPONSABILITA'	08/07/2015

Sent. N.330/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Ivan DE MUSSO PRESIDENTE

Pina Maria Adriana LA CAVA CONSIGLIERE relatore

Cinzia RONDONI CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 73754/R del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale per il Lazio nei confronti dei sig.ri:

- -B. B., rappresentato in giudizio e difeso dagli avv.ti Filippo de J. e Jean Paul de J., elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi difensori, in Roma, via del F., n. 10;
- -DI C. G., rappresentato in giudizio e difeso dall'avv. Luigi S., elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Roma, viale delle M. d'O. n.;
- -C. S., rappresentato in giudizio e difeso dagli avv.ti Filippo de J. e Jean Paul de J., elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi difensori, in Roma, via del F., n. 10; -C. G., domiciliato a Latina, in via O., n. ;

visto l'atto di citazione, depositato il 14 luglio 2014;

uditi, nella pubblica udienza del 16 dicembre 2014, con l'assistenza del Segretario, dott. Antonio Fucci, il relatore Consigliere Pina M. A. La Cava, il P.M. nella persona del Vice Procuratore Regionale Antonio Giuseppone e gli avv.ti Filippo de J. e Luigi S., per i rispettivi convenuti;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione in epigrafe, la Procura Regionale per il Lazio ha citato gli odierni convenuti già direttori pro-tempore della ASL di Latina (il dott. B. B., quale Direttore Amministrativo aziendale e, poi, commissario straordinario; il dott. DI C. G., quale Direttore sanitario aziendale; il dott. C. S., in qualità di Direttore Generale; il dott. C. G., in qualità di Direttore amministrativo aziendale) a comparire di fronte a questa Sezione Giurisdizionale per il Lazio per ivi sentirsi condannare al pagamento a favore dell'Erario, e segnatamente della suddetta Azienda Sanitaria, dell'importo complessivo di euro 312.033,45, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo responsabilità dall'Ente danno erariale subito per amministrativa conseguenza di una vicenda di demansionamento, mobbing e danno biologico subito dal dipendente dell'Azienda, il sig. G. C., risultato vittorioso nel giudizio di risarcimento intentato dallo stesso e conclusosi con la favorevole sentenza di primo grado del Tribunale di Latina-Sez. Lavoro n. 1311/2012 di condanna dell'Azienda. A tale sentenza ha fatto seguito l'atto transattivo del 19 ottobre 2012 con il quale si concordava tra le parti di non proseguire la successiva fase processuale di appello e di risarcire la minore somma nell'importo complessivo di cui è causa, da qui la delibera dell'Azienda n. 635/2012 del Direttore Generale che ha autorizzato la transazione, ritenuta estremamente favorevole per l'Azienda poiché la sentenza di condanna si appalesava corretta per quel che riguarda il comportamento illecito dell'amministrazione e suscettibile di *reformatio in peius* per quel che concerne le ulteriori domande formulate dal dott. C. e non accolte dal giudice di primo grado.

A tal proposito, nell'atto di citazione si premette che il procedimento a carico dei suddetti origina dalla nota con la quale proprio il sig. C. ha informato la Procura Regionale Lazio della somma ricevuta dalla Azienda al suddetto titolo (che risulta effettivamente corrisposta con mandato di pagamento in data 25 gennaio 2013) e che -come emerso dalla istruttoria attivata al riguardo e, in particolare, dalla nota della AUSL di Latina in data 24 dicembre 2013- i provvedimenti rilevanti nella definizione del contenzioso da parte del Giudice del lavoro di Latina sono risultati essere essenzialmente:

-la deliberazione n. 862 del 15 giugno 2001, riguardante l'illegittima assunzione del dott. C. e il conferimento allo stesso dell'incarico di "Responsabile di Struttura Complessa" e assunta dal dott. B., nella veste di Direttore Amministrativo, dal dott. Di C., nella veste di Direttore Sanitario e dal dott. C., nella veste di Direttore Generale;

-la deliberazione n. 940 del 29 luglio 2003, di affidamento ad alcuni dipendenti, ivi compreso il dott. C., di incarichi di strutture semplici, che è stata assunta dal dott. B. in qualità di Commissario Straordinario, dal dott. Di C. come Direttore Sanitario e dal dott. C. quale Direttore Amministrativo.

Il Requirente, che ha esperito la procedura dell'invito a dedurre di cui all'art. 5 d.l. n. 453/1993, conv. in l. n. 19/1994, nel testo di cui al d.l. n. 543/1996, conv. in l. n. 639/1996, non essendo emersi elementi idonei ad escludere la prospettata responsabilità per danno erariale a carico dei soggetti chiamati, è addivenuto alla citazione all'esame.

In proposito, tenuto conto della sentenza del giudice del lavoro, del ricorso

introduttivo e di tutta la restante documentazione, parte attrice fonda il proprio assunto sull'accertamento dei fatti produttivi del danno erariale subito dalla ASL di Latina che da quel contesto emerge, identificando gli autori della condotta illecita nelle persone degli odierni convenuti, ciascuno per la carica rivestita nella adozione dei due provvedimenti censurati e a carico dei quali prospetta che siano ravvisabili tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, ivi compreso l'elemento soggettivo della colpa grave. Quanto, poi, alla ripartizione del danno erariale tra i suddetti convenuti, prospetta l'addebito come segue:

-nella misura della metà della somma dianzi indicata e, cioè, di euro 156.016,72, da ripartire in parti uguali, a carico dei sigg. C., B. e Di C. in ragione della loro partecipazione causale alla prima deliberazione;

-la restante pari somma di euro 156.016,72, in parti uguali tra loro, a carico dei sigg. B., C. e Di C., per quel che concerne la seconda deliberazione.

Si conclude con la richiesta di condanna nei termini dianzi esposti, salva la valutazione, rimessa alla Sezione, su una diversa efficienza causale dei convenuti.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti B. B. e C. S. con una documentata memoria depositata a cura dei difensori, con la quale, per entrambi, si contraddice *in toto* la pretesa attorea.

Si espone, innanzitutto, una documentata ricostruzione dei fatti storici, anche con riferimento a due precedenti istruttorie già attivate e conclusesi con archiviazione della Procura che attesterebbero l'infondatezza della prospettazione del dott. C., che non avrebbe mai svolto mansioni rientranti in quelle di una struttura complessa e le cui rivendicazioni non avrebbero mai trovato accoglimento. Si sostiene, comunque, che i convenuti si sono limitati a confermare una posizione che con ogni evidenza, alla luce del quadro legislativo e regolamentare di riferimento, era preclusiva all'accoglimento della tesi

del C., in quanto, tra l'altro, le disposizioni del DPR n. 384 del 1990 e quelle di contrattazione collettiva del 1996 erano ostative ad un conferimento automatico dell'incarico, limitandosi solo a prescrivere il diritto ad essere retribuito come Dirigente di ex XI livello, diritto che gli era stato riconosciuto già a decorrere dal 1997.

In punto di diritto si eccepisce un palese difetto di istruttoria dell'azione della Procura con conseguente carenza probatoria della domanda attorea e, comunque, l'assenza di qualsiasi elemento soggettivo della responsabilità e del nesso causale del comportamento contestato ai convenuti ad oltre un decennio di distanza da quando essi (come del resto i loro predecessori e successori) negarono il diritto preteso dal dott. C. di essere messo a capo di una struttura complessa. Comunque -si sostiene-quest'ultimo avrebbe fatto acquiescenza ai provvedimenti amministrativi in questione avendo introdotto il giudizio di fronte al Giudice del lavoro solo nel 2009.

Si evidenzia, inoltre, come la transazione attuata dall'Asl di Latina -che, viceversa, avrebbe dovuto appellare la sentenza di primo grado come del resto suggerito dall'Ufficio giuridico- sia stata una scelta irragionevole e altamente diseconomica oltre che immotivata, illegittima e contraria ai fini istituzionali dell'Ente.

Si conclude con la richiesta di totale rigetto della domanda attorea, avanzando, in via del tutto subordinata, richiesta di riduzione dell'addebito per tener conto della effettiva causazione nel danno contestato, tenuto conto che gli atti posti in essere dai convenuti sarebbero reiterativi di quelli adottati dalla AUSL a partire dal 1997 e anche successivamente al 2005, quando gli stessi erano cessati dalle funzioni rivestite.

Si è costituito in giudizio anche il convenuto DI C. G., con memoria depositata a cura del difensore, con la quale -nel rilevare innanzitutto che la domanda attorea sarebbe astrattamente ineccepibile, quanto ai fatti che hanno portato al risarcimento riconosciuto al

dott. C. per il mancato conferimento di un posto dirigenziale di struttura complessa conferito ad un soggetto estraneo- si eccepisce, tuttavia, che l'assunto è errato per quanto riguarda il convenuto in questione atteso che nessuna responsabilità potrebbe essere ascritta a suo carico per l'assunzione del dott. C., né per il conferimento allo stesso, dell'incarico di "Responsabile di Struttura Complessa".

Quanto, infatti, alla suddetta illegittima assunzione, si rappresenta che il dott. Di C. è un medico chirurgo, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, mentre il dott. C. è uno statistico-informatico, per cui il parere favorevole, all'epoca espresso quale Direttore Sanitario della ASL di Latina, per la delibera di assunzione del dott. C. (n. 228 del 9 marzo 2001) e per quella di conferimento dell'incarico di "Dirigente di unità operativa Pianificazione e Controllo di Gestione (n. 862 de 15-6-2001), sarebbe da ritenere quale clausola di stile inserita in tutti i moduli delle delibere aziendali e, comunque, del tutto irrilevante nel caso in esame, non potendo il convenuto avere alcuna cognizione in materia statistica, né competenza per valutare la professionalità del dott. C., né se, all'interno dell'azienda sanitaria, vi fossero o meno altri soggetti in grado di svolgere lo stesso, elevato, incarico che veniva conferito al dirigente esterno. Peraltro, si evidenzia anche che quest'ultimo era stato assunto il 9 marzo 2001, mentre il dott. Di C. lo era stato solo dal 18 gennaio dello stesso anno.

Si sostiene, comunque, che fu solo il Direttore Generale a voler disporre l'assunzione e il conferimento dell'incarico di dirigente di Unità Operativa di cui trattasi. In disparte la considerazione che il dott. C. si rivelò un eccellente esperto in materia statistica ed informatica: egli creò "ex novo" un utilissimo servizio che prima era del tutto inesistente e che nessuno era stato in grado di approntare, per cui si dovrebbe tener conto di ciò anche sotto il profilo della *compensatio lucri cum damno* di cui all'art.1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994.

Per quanto concerne, poi, la transazione, stipulata tra la AUSL di Latina e il dott. C. il 29 ottobre 2012, si eccepisce la totale estraneità del dott. Di C., essendo stato in servizio presso la AUSL di Latina da gennaio 2001 al gennaio 2003, e non avendo mai avuto alcun rapporto di ufficio con il suddetto dirigente, essendo quest'ultimo uno statistico e non un medico. Si sostiene, inoltre, che la AUSL di Latina sarebbe stata ingiustamente condannata, essendo manifestamente infondate le richieste del C., per cui la relativa sentenza del Tribunale di Latina avrebbe dovuto essere appellata, come aveva espressamente sostenuto in giudizio l'avv. Massimo V., consulente legale dell'Azienda che poi, invece, inopinatamente, avrebbe cambiato idea consigliando una transazione di ben euro 312.033,45 stipulata tra lo stesso dott. C. ed il Direttore Generale della AUSL di Latina dell'epoca. Si conclude, pertanto, con la richiesta di rigetto della domanda attorea.

Il convenuto C. Giorgio si è costituito in giudizio con proprio atto difensivo con il quale, nel rappresentare di aver rivestito la qualifica di Direttore Amministrativo dell'Azienda USL Latina nel periodo compreso dal giugno 2003 all'ottobre 2005, chiede in via preliminare, che venga dichiarata la nullità dell'atto di citazione per carenza di motivazione e mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 164 c.p.c. e che venga disposta un'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. essendo la domanda da estendere, quale litisconsorzio necessario, a tutti i soggetti che hanno ricoperto ruoli di Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo dell'Azienda USL-Latina dall'anno 1997 all'anno 2009.

Nel merito, poi, il convenuto ha chiesto che venga dichiarata la propria estraneità nella produzione di qualsiasi danno erariale come ampiamente dimostrato nelle deduzioni e nei documenti allegati in sede di invito a dedurre, nonché per difetto dell'elemento psicologico soggettivo, non essendo riscontrabile a suo carico l'inammissibile ed inescusabile trascuratezza e negligenza dei propri doveri da porre a fondamento della

colpa grave. Ha chiesto, comunque, in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo.

Alla odierna pubblica trattazione, le parti presenti hanno argomentato e ribadito tutte le eccezioni e le domande diffusamente esposte da ciascuna parte e hanno concluso secondo i rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione all'esame la Procura Regionale ha contestato agli odierni convenuti, nella loro rispettiva qualità di alti dirigenti della AUSL di Latina e a titolo di responsabilità amministrativa, il danno erariale indicato in narrativa, corrispondente all'importo pagato in via transattiva di un giudizio civile conclusosi in primo grado con la condanna del suddetto Ente per una vicenda di illegittimo demansionamento e mobbing di un dipendente comunale.

Al riguardo deve, innanzitutto, essere esaminata la fondatezza o meno di alcune preliminari eccezioni riportate in narrativa che sono state sollevate, sotto diversi aspetti, da tutti gli odierni convenuti, riguardanti, in sostanza, il contenuto dell'atto di citazione.

Quanto alla eccezione di genericità, indeterminatezza della citazione e violazione dell'art. 164 c.p.c. e, in particolare, di carenza di istruttoria, di motivazione e probatoria, per la parte che configura una richiesta di nullità della domanda, deve essere respinta, sotto i diversi aspetti prospettati, perché infondata. Difatti la giurisprudenza della Corte dei conti ha chiarito in proposito che, pur essendo esatto che l'omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda postula totale omissione o assoluta incertezza della causa petendi, questa non ricorre quando la sua individuazione sia, comunque, possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte che

contiene le conclusioni ma esteso alla parte espositiva (C. conti, Sez. Lombardia, n. 324/2009). Parimenti, deve escludersi la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto quando siano chiaramente evincibili il danno, il fatto che vi ha dato origine e le posizioni soggettive alle quali siano addebitate le pretese risarcitorie (C. conti, Sez. Lazio, n. 738/2010).

Più specificamente, trattandosi di danno indiretto, riferito all'importo dell'atto transattivo e, soprattutto, alla sentenza di condanna del Tribunale di Latina, nel caso di specie, rileva l'esplicito e sostanziale richiamo delle circostanze di quegli atti che si riverberano anche in questa sede di responsabilità amministrativa. Pertanto, pur fermandosi ad un primo e sommario esame dell'atto di citazione, non si riscontrano, in punto di fatto, le contestate carenze per la sinteticità dell'esposizione e della formulazione dell'addebito.

La validità dell'atto di citazione viene, poi, contestata sotto il profilo della mancata considerazione e confutazione delle tesi difensive enunciate dalle parti a seguito dell'invito a dedurre, nonché sotto il profilo della omessa ripartizione, nell'invito a dedurre, delle varie (e di altre) responsabilità, con la conseguente invalidità dell'invito stesso.

Anche queste eccezioni sono infondate. La prima, perché la giurisprudenza della Corte è concorde nel ritenere che la mancata congrua motivazione, nell'atto di citazione, delle giustificazioni prodotte dal destinatario dell'invito a dedurre non comporta la nullità o l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio in quanto l'invito non determina l'esistenza di un contraddittorio fra attore e convenuto (cfr. Sez. Lombardia, n. 324/2009); la seconda, perché la ripartizione dell'addebito rientra nella sfera di competenza del collegio giudicante (ex multis, Sez. II Centrale Appello, n. 308/2010).

La difesa dei convenuti B. e C. ha fatto anche riferimento a due precedenti istruttorie già attivate e conclusesi con archiviazione della Procura, che attesterebbero l'infondatezza della prospettazione del dott. C.. Sul punto e per la parte che ciò possa configurare una sottesa eccezione pregiudiziale, giova considerare che la proposizione dell'invito a dedurre è fase preprocessuale e la sua conclusione con archiviazione non determina giudicato, né, salvo gli effetti prescrittivi, decadenza dal diritto risarcitorio in mancanza di espressa previsione normativa (necessaria in tutte le ipotesi che configurino pregiudizio di posizioni giuridiche soggettive). Pertanto, aderendo a consolidata e condivisa giurisprudenza, devesi riconoscere la possibilità di pervenire, dopo l'archiviazione, ad altro invito a dedurre, pur in presenza di una identità di fatti e di domanda, tutte le volte in cui si possa ravvisare un elemento nuovo, non emerso o non preso in considerazione inizialmente con un primo invito a dedurre (Sez. Giur. Lazio n. 1686/2008). Tale è anche il caso di specie in cui, come precisato nella odierna discussione dal Procuratore regionale, all'epoca, non era ancora venuto in essere il danno, nella configurazione specifica e concreta, propria della responsabilità amministrativa.

Passando al merito, la pretesa risarcitoria della P.R. è da condividere nei limiti di seguito riportati.

Devesi, innanzitutto, ritenere fondata l'impostazione attorea, circa il fatto che il danno erariale di cui si discute sia in stretto rapporto di causalità con l'assunzione presso la AUSL di Latina di un dirigente estraneo (il dott. Paolo C.), con il conferimento allo stesso dell'incarico di "Responsabile di struttura complessa" e con l'onerosa transazione, stipulata tra la suddetta AUSL e un proprio dipendente (dott. Giuseppe C.), il quale aveva ottenuto, con una sentenza monocratica di primo grado il risarcimento della sua aspirazione ad ottenere un posto dirigenziale dello stesso livello di quello conferito al predetto soggetto

estraneo.

Altrettanto fondata è la prospettazione attorea circa il fatto che la sentenza di primo grado della Sez. Lavoro del Tribunale civile di Latina, intervenuta su ricorso del dott. C., consente di effettuare una compiuta ricostruzione dei fatti e di riscontrare l'esistenza dei requisiti posti a fondamento dell'addebito di responsabilità amministrativa a carico degli odierni convenuti. Ciò giova a contrastare, innanzitutto, l'argomentazione di parti convenute incentrata sul fatto che il giudizio di appello avverso la suddetta sentenza di primo grado si sia estinto per intervenuta transazione della AUSL con lo stesso dipendente, riguardante gli odierni fatti, atteso che la chiamata del presente giudizio si fonda sui comportamenti che, comunque, sono stati accertati in atti in quel contesto ed esulano dalla definizione transattiva del giudizio civile.

Quanto, quindi, alla configurabilità nel concreto della responsabilità amministrativa, dalla vicenda giudiziaria civile e dalla relativa sentenza di condanna della AUSL di Latina risulta palese la censura del comportamento degli odierni convenuti che hanno proceduto ad adottare o sono intervenuti, per la rispettiva competenza dirigenziale, nei procedimenti di adozione dei provvedimenti che di quei fatti contestati sono esplicazione.

Trattasi, principalmente, dell'incarico dirigenziale conferito con la deliberazione, n. 862 del 15 giugno 2001, che riguarda l'illegittimo conferimento al dott. C. (funzionario esterno rispetto all'organigramma aziendale, assunto con delib. 228 del 9 marzo 2001) dell'incarico di "Responsabile di Struttura Complessa", che è stata adottata dal B. come Direttore Amministrativo, dal Di C. come Direttore Sanitario e dal C. quale Direttore Generale. Quel che si evince dalla sentenza e quel che qui rileva, è che, in sostanza, con tale affidamento l'Ente ha di fatto coperto il avrebbe dovuto o, comunque, potuto posto dirigenziale che qualificazione (almeno con pari е anche con soluzione più

economica) essere ricoperto con la risorsa specializzata interna del dott. C..

Non sia inutile al riguardo evidenziare che la fattispecie di danno erariale portata all'esame della Sezione involge in via generale, come desumibile da quanto esposto in narrativa, la problematica sottesa al conferimento di incarichi a personale esterno e, in particolare, le modalità di pratica attuazione di tali scelte operative, non improntate, in sostanza, al perseguimento degli obiettivi di economicità ed efficienza, e anzi rivelatesi produttive di un danno concreto a carico dell'Amministrazione.

convenuti, inquadrata contestazione mossa ai certamente come attività comportante demansionamento e mobbing nei confronti di un dipendente, involge di fatto anche la violazione del principio costituzionale di buon andamento dell'attività della P.A.. Nello specifico, infatti, l'aver conferito a soggetti estranei all'amministrazione l'espletamento di specifiche, ma al tempo stesso ordinarie attività dell'Ente, senza una preventiva valutazione se potevano e/o dovevano essere svolte da personale dipendente dell'azienda medesima (anzi avendo, viceversa, risorse qualificate per quell'attività), contrasta appunto con il principio giuridico, vigente nell'attuale ordinamento di strutture amministrative, secondo cui il ricorso alle prestazioni intellettuali di soggetti estranei all'amministrazione può essere ritenuto legittimo solo nei casi in cui si debbano risolvere problemi specifici aventi carattere contingente e speciale e difettando l'apparato burocratico di strutture organizzative idonee e professionalità adeguate.

Del resto risponde a principi di economicità e ragionevolezza la vigenza, in via generale, dell'obbligo delle pubbliche amministrazioni di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il migliore e il più produttivo impiego delle risorse umane e

professionali di cui esse dispongono e ripetutamente il giudice contabile ha affermato che la P.A., in conformità del dettato costituzionale, deve uniformare i propri comportamenti a criteri di legalità, economicità, efficienza e imparzialità, dei quali è corollario, per *ius receptum*, il principio per cui essa, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale che vi è preposto. Detti limiti nella prospettazione attorea sono stati, invece, sostanzialmente elusi.

Quanto al secondo provvedimento che qui rileva (la deliberazione n. 940 del 29 luglio 2003, assunta dal B. in qualità di Commissario Straordinario, dal Di C. come Direttore Sanitario e dal C. quale Direttore Amministrativo) è relativa alla nomina del dott. Campagna a dirigente di "struttura semplice", posta all'interno di altra struttura diretta da altro dirigente (il dott. A.) e, come accertato e bene evidenziato in sede civile, in un contesto, cioè, "...con la conseguente difficoltà di operatività del ricorrente che provvedeva a collaborare con il Dirigente dott. A., senza poter operare all'interno della struttura assegnatagli".

Da tale giudicato civile, risulta acclarato, in sostanza, anche a seguito di specifiche prove testimoniali -non vincolanti per il giudice contabile, ma che possono essere liberamente valutate anche con il riscontro di altri elementi acquisiti in atti- che con i suddetti provvedimenti si sarebbe inflitto al ricorrente, una mortificazione professionale, oltre che una illegittima limitazione della sua aspettativa di carriera.

Da ciò consegue la fondatezza dell'assunto della Procura sul comportamento dei citati convenuti come palesemente illegittimo e arbitrario. Comportamento che, infatti, è stato inequivocabilmente censurato nella citata sentenza civile n. 1311 del 2012, nella

quale si afferma, tra l'altro, che "...L'esame delle normative richiamate e le conferme avute dall'istruttoria, documentale e testimoniale, da un lato rendono evidente il diritto del dott. C. a rivestire l'incarico di Dirigente di Struttura Complessa a partire dal 1997, come richiesto in ricorso e come normativamente previsto, dall'altro rendono manifesta l'illegittimità dell'atteggiamento aziendale che ha tenuto un comportamento volto ad ignorare il C., demansionandolo e dequalificandolo, con la configurabilità di un danno patrimoniale desumibile sulla base delle comuni regole di esperienza, per il pregiudizio patito alla sfera professionale, all'immagine, al decoro, oltre che alla dignità, all'interno ed all'esterno dell'azienda, con incidenza sulla possibilità di carriera complessivamente valutata".

Tutto quanto sopra esposto denota un marcato indice di trascuratezza e superficialità della "gestione organizzativa della struttura e del personale", alla quale i suddetti alti dirigenti della medesima struttura, per qualifica posseduta e per funzioni da ciascuno rivestite nella specifica fattispecie (anche, quindi, in quella di "parere" o "di dei Direttori sanitario e amministrativo), erano certamente tenuti a salvaguardare. E' ravvisabile, perciò, l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa (ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 543/1996 convertito, con modificazioni, in legge n. 639/1996) come "colpa grave", con conseguente obbligo di risarcire (nella misura di cui si dirà) il danno ingiusto che è conseguito al dipendente e, quindi, alla Azienda di appartenenza in quanto condannata al relativo e risarcimento economico. Né può invocarsi -come rimborso prospettato della difesa del convenuto Di C.- una eventuale esimente o solo "colpa lieve" per la circostanza che si tratta di dirigenti medici. Trattasi, infatti, di soggetti che avevano, per cultura ed esperienza professionale, gli strumenti cognitivi e valutativi per apprezzare le situazioni funzionali dei dipendenti, oltre ad essere chiamati all'espletamento di specifici compiti d'ufficio, che rientrano nella qualifica e nelle funzioni di direttori rivestita e non certo in adempimenti "proforma" o "di stile".

Giova aggiungere, per contrastare le ulteriori considerazioni delle difese, che quand'anche la scelta in questione fosse stata necessitata da esigenze contingenti, avrebbe dovuto essere formulata con motivazioni non stereotipate ed essere preceduta da una ragionevole istruttoria, sia sulla concreta fattibilità delle scelte, sia sulla loro legittimità sul piano provvedimentale.

Ciò detto questo Giudice, sulla base del reale pregiudizio subito dall'Ente per tutto l'importo di cui in citazione, deve, comunque, procedere alla quantificazione della parte che di tale pregiudizio sia riferibile, quale effetto causale, all'azione degli odierni convenuti e alle rispettive delibere adottate.

Ritiene, al riguardo, il Collegio che il "demansionamento e mobbing", produttivo del risarcimento in questione, non si sia esaurito nella adozione delle citate delibere, che pure ne sono una precisa espressione, ma si sia realizzato in un contesto, anche temporale, più ampio al quale si è riferito, in sostanza, lo stesso giudice civile nel valorizzare in sentenza le prove testimoniali volte ad avvalorare il comportamento pregiudizievole tenuto nel tempo dalla Azienda nel non assegnare allo stesso "....alcun tipo di attività" o una struttura che "...è stata sempre praticamente non operativa", secondo le dichiarazioni del teste R. e quelle del teste R. che ha, tra l'altro, anche dichiarato "...nessun ufficio della Direzione Sanitaria era occupato dal C...." e "...il C. non l'ho mai visto impegnato in compiti di ufficio...". Sintomo tutto questo di una voluta e/o tollerata inattività, esattamente percepita e realizzata nel contesto lavorativo come espressione di quel processo di emarginazione lavorativa, che il giudice civile ha ritenuto meritevole di

Ciò non può certo costituire una esimente della responsabilità propria degli odierni convenuti, ma, comunque, incide significativamente su una ragionevole riferibilità del danno anche agli altri vertici aziendali che si sono succeduti nell'arco temporale di servizio del C. (anche quando, cioè, gli attuali convenuti, non erano più in servizio o non rivestivano più quel ruolo come è stato espressamente richiesto dagli interessati).

Il Collegio, pertanto, ritenuta la necessità di una valutazione, ex art. 1, comma 1 quater, della legge n. 20 del 1994, per la concreta addebitabilità del quantum di danno agli odierni convenuti, ritiene di limitare l'importo di danno erariale che gli stessi hanno concorso a produrre -con una valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.- nella misura di circa il 20% dell'importo prospettato dalla Procura attrice nell'atto di citazione per ciascuna fattispecie di danno, compresa la rivalutazione monetaria e, cioè:

-euro 30.000,00 (circa il 20% di 156.016,72) dal ripartire in parti uguali tra i sigg. C., B. e Di C. in ragione della loro partecipazione causale alla deliberazione n. 862 del 2001; -euro 30.000,00 (circa il 20% di 156.016,72) dal ripartire in parti uguali tra i sigg. B., C. e Di C., in ragione della loro partecipazione causale alla deliberazione n. 940 del 2003.

I convenuti devono, perciò, essere condannati, a titolo di responsabilità amministrativa al pagamento del suddetto danno erariale in favore della AUSL di Latina, nell'importo complessivo di seguito indicato a fianco di ciascuno, compresa la rivalutazione monetaria:

- -B. B., euro 20.000,00 (euro ventimila/00);
- -DI C. G., euro 20.000,00 (euro ventimila/00);
- -C. Salvatore, euro 10.000,00 (euro diecimila/00);

-C. Giorgio, euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

I convenuti devono essere, altresì, condannati al pagamento sulle rispettive somme, degli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.

Alla soccombenza segue anche l'obbligo del pagamento, proporzionale, delle spese di giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda attorea di cui all'atto di citazione in epigrafe, per l'effetto,

CONDANNA

i convenuti, a titolo di responsabilità amministrativa, al pagamento, in favore della ASL di Latina, della somma a fianco di ciascuno indicata, compresa la rivalutazione monetaria:

- -B. B., euro 20.000,00 (euro ventimila/00);
- -DI C. G., euro 20.000,00 (euro ventimila/00);
- -C. S., euro 10.000,00 (euro diecimila/00);
- -C. G., euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

Sull'importo a ciascuno addebitato sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.

I predetti sono, altresì, condannati al pagamento, in parti uguali, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 512,99 (cinquecentododici/99)

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2014.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Pina M. A LA CAVA

F.to Ivan DE MUSSO

Depositata in Segreteria il 8 luglio 2015

P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ F.to Luigi DE MAIO